

TRIBUNALE DI VELLETRI

Crisi da sovraindebitamento

Gestore nominato: Avv. Francesco Di Giulio e Avv. Maria Grazia Lo Fazio

Ricorso ex art. 14-ter della L. 3/2012, come modificata dalla L. 176/2020,

per la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

PER

[REDACTED], nata a Roma (RM) il [REDACTED], C.F. [REDACTED] residente in Ardea (RM) [REDACTED] e [REDACTED] nato a Roma (RM) [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in Ardea (RM) [REDACTED], entrambi elettivamente domiciliati in Roma - Piazza Prati degli Strozzi n. 34, presso e nello Studio dell'Avv. Emanuele Di Cataldo (C.F. DCTMNL77T08H501N) che li rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. Giuseppe Nicolò Tedesco (C.F. TDSGPP85E18H501W) giusta delega in calce al presente atto (fax: 06.37353401, pec: emanueledicataldo@ordineavvocatiroma.org, giuseppenicolotedesco@ordineavvocatiroma.org);

Premesso che

- Gli istanti si trovano nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 08/09/2021 hanno depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
- In data 22/09/2021 il predetto organismo di composizione della crisi nominava quali professionisti incaricati, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per la valutazione dell'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, gli Avv.ti Francesco Di Giulio e Maria Grazia Lo Fazio che accettavano l'incarico;
- Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e più precisamente, i ricorrenti:
 - a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;



- b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non svolgono attività di impresa;
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- e) sono qualificabili come consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, lett. b L. 3/12, essendo debitore persona fisica che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- f) non hanno posto in essere atti in frode ai creditori;
- g) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

1) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Lo squilibrio economico causativo dell'attuale stato di sovraindebitamento trova la sua genesi, in via principale, nelle avverse vicende lavorative degli odierni ricorrenti, che si sono sovrapposte alla sussistenza di un contratto di mutuo stipulato dagli stessi e finalizzato all'acquisto della casa familiare per Euro 240.000,00 circa, ed al conseguente relativo esborso.

Più precisamente, il ██████████ nell'anno 2016 cessava la propria attività lavorativa autonoma di collaborazione con una Società sua cliente principale, a causa della sottoposizione di quest'ultima a procedura fallimentare.

A seguito di tale evento, veniva così meno la capacità del ricorrente di far fronte ai debiti pregressi e maturandi nei confronti altresì anche degli Enti Previdenziali e Tributari di diversa natura, convogliati poi nelle richieste di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per una somma di circa Euro 89.000,00.

Successivamente, in data 01/06/2020 il ██████████ veniva finalmente assunto presso la Securitalia IVRI Spa in qualità di Guardia Giurata / Vigilante, riuscendo così a percepire di nuovo una sua capacità reddituale pari ad Euro 1.300,00 circa mensili, tuttavia il cui quinto viene



ancora ad oggi ceduto al fine di sostenere il pagamento dei debiti al tempo contratti.

Diversamente, invece, la [REDACTED] allo stato impiegata presso una Cooperativa con contratto a tempo determinato part time e percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 540,00.

A quest'ultima, si evidenzia, sono riconducibili pendenze individuali presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo pari ad Euro 7.150,00 circa.

Dunque, in considerazione di quanto sopra, gli odierni ricorrenti riuscendo faticosamente a sostenere le rate del mutuo ed a condurre nel contempo una vita dignitosa, si sono coobbligati cercando di trovare ristoro nell'accensione di alcuni finanziamenti che permettesse loro di ripianare la situazione debitoria ed affrontare le spese correnti di gestione familiare, nonché ovviamente le sostenere l'esborso relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa.

Sul punto, per mera completezza difensiva, si deve rappresentare come i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno nel corso del tempo più volte tentato di instaurare trattative con la Banca mutuante al fine di rinegoziare il debito in essere ed oggetto del mutuo volto a finalizzare l'acquisto della casa familiare, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno anzi, addirittura, nell'anno 2018 si è giunti ad una procedura esecutiva di pignoramento immobiliare che ha, appunto, coinvolto proprio tale bene, conclusosi con la sua vendita in data 29/10/2018 (Tribunale Civile di Velletri - rge 403/2018).

Ed allora, contratti di debiti di cui sopra e non potendo più fare fronte alle rate mensili dei prestiti e del mutuo si è giunti alla situazione di sovraindebitamento in essere.

Ciò premesso, i parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accessi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare ed in numerosi debiti contratti che hanno inciso sulla stato lavorativo e sulle retribuzioni dei ricorrenti, dando così vita ad uno squilibrio che gli stessi non sono riusciti a sostenere, tanto



da arrivare anche al pignoramento dell'abitazione principale, con aggiudicazione già avvenuta. Pertanto, in base a tali fatti è verosimile affermare che la situazione di sovraindebitamento è sopraggiunta per cause non prevedibili.

Ed infatti, la situazione economica si è certamente aggravata nel momento della perdita del lavoro del [REDACTED], situazione, questa, che è divenuta cronica e che, anche a seguito della successiva nuova occupazione di quest'ultimo, non ha potuto sanare la crisi economica ormai in corso, anche in considerazione della relativa e basse retribuzione della [REDACTED]

Sulla scorta di quanto appena detto, dunque, evidente come la situazione di sovraindebitamento, lo si ripete, sia stata determinata da contingenze legate sostanzialmente alla sopravvenuta incapacità delle entrate mensili degli odierni ricorrenti di far fronte ai debiti contratti, anche in considerazione delle esigenze familiari relative alle necessità quotidiane degli stessi, nonché della figlia studentessa universitaria.

Invero, gli odierni ricorrenti hanno sempre condotto una vita normale e proporzionata alle loro possibilità, diversamente facendo ricorso al credito solamente per tali scopi e allorquando erano nelle condizioni di potervi ricorrere.

Concludendo, quindi, appare evidente l'impossibilità nella quale si sono trovati i Signori [REDACTED] e [REDACTED] ad un certo momento della loro vita, nell'onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate, proprio per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

2) SITUAZIONE DEBITORIA - IL PASSIVO

Preliminarmente si segnala che, trattandosi di un'origine comune del sovraindebitamento, la presente procedura è proposta nelle modalità previste 7 bis della riforma (Procedure familiari) il quale prevede: *"I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Tuttavia, in considerazione dell'art. 7 bis comma 3 come introdotto dalla L.n. 176/2020, di conversione del D.L. n. 137/2020 alla stregua della quale "Le masse attive e passive rimangono



distinte", si procederà alla seguente riassunzione della situazione debitoria secondo il dettato della surriferita norma:

DEBITI CON ORIGINE COMUNE (SIG. [REDAZIONE] - SIG.RA [REDAZIONE])

- O.C.C.: € 7.008,38 per la somma residua del compenso pattuito (al netto degli acconti) inclusi oneri di legge come da lettera preventivo (credito in prededuzione) Il tutto salvo spese di procedura;

- Professionista di parte Avv.ti Emanuele Di Cataldo e Giuseppe Nicolò Tedesco: compenso per l'Assistenza legale, la redazione della domanda di liquidazione e la formalizzazione della presente procedura € 4.578,00 inclusi oneri di legge come da prospetto convenzionale (credito in prededuzione) salvo spese di procedura;

- BNL: € 240.304,34 di cui Euro 191.250,91 per ipotecario, Euro 37.508,84 in chirografario oltre spese in prededuzione per Euro 11.544,60, depositata in seno alla procedura esecutiva Tribunale Civile di Velletri - rge 403/2018, in virtù di contratto di mutuo rep. 82816 del 08/09/2010 come da precisazione del credito del 12/01/2022;

- Deutsche Bank: € 9.798,00 in riferimento al finanziamento/linea di credito n. 66853904 e n. *****7303 (60328072) intestati al Sig. [REDAZIONE] e dal contratto di linea di credito n. *****6746 (59377534) intestato alla Sig.ra [REDAZIONE] come da precisazione del credito del 12/01/2022;

- MB CREDIT SOLUTIONS: € 18.237,26 (cod. orig. C4310641 - ns Rif. 312959), credito Compass Banca Spa ceduto a MB CREDIT SOLUTIONS SPA in data 27/12/2005, come da precisazione del credito del 17/01/2022;

❖ DEBITI SIG. [REDAZIONE] CA

- Agenzia Delle Entrate: (tributi vari): € 89.004,82 come da estratti e precisazione del credito del 01/02/2022;

- COFIDIS: € 2.765,73 Contratto di finanziamento n. 6011 0125 4718, come da precisazione del credito del 14/02/2022;



❖ DEBITI SIG.RA A [REDACTED]

- Agenzia Delle Entrate: (tributi vari): € 7.153,67, come da estratti e precisazione del credito del 20/01/2022.

LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

A) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare, è composto dai ricorrenti e dalla figlia [REDACTED], nata il [REDACTED] studentessa.

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

In particolare le spese previste dagli Istanti per il mantenimento e sostentamento della famiglia sono così stimate:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO MENSILE €</u>
Affitto e spese condominiali	600,00
Vitto	450,00
Bollette - utenze	150,00
Assicurazione, bollo e carburante*	300,00
Spese personali (vestiario/cura e decoro)	150,00
Sanitarie	50,00
Tasse universitarie e libri	125,00
Varie	100,00
TOTALE	1.925,00

Come risulta agevole dalla tabella, le spese di vita necessarie alla famiglia sono superiori, seppure di poco, all'entrata mensile della famiglia (pari ad Euro 1.850,00 circa), pertanto, allo stato, i ricorrenti dichiarano di non avere disponibilità reddituali per la procedura di liquidazione.

La spesa relativa all'affitto e spese condominiali, al momento della redazione della relazione non si è ancora concretizzata. Tuttavia i ricorrenti hanno già ricevuto ordine di liberazione immobile, pertanto, è plausibile inserire il dato vista la imminenza dello stesso.

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento alimentare del proprio nucleo familiare in complessivi euro 450,00. L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo



familiare, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 475,64.

Il fabbisogno per il mantenimento della famiglia, individuato in € 1.925,00, è quindi inferiore (in base ai dati ISTAT) ad un tenore di vita decoroso.

Da tali dati, ove confermati dal Giudicante, discende che dall'importo derivante dai flussi reddituali degli stipendi, non è possibile mettere a disposizione della procedura alcuna somma.

L'ATTIVO

Le risorse nella disponibilità dei ricorrenti sono rappresentate da:

- a. somme derivanti dallo stipendio di entrambi;
- b. ricavato della vendita derivante dalla procedura Tribunale Civile di Velletri - rge 403/2018 con aggiudicazione del bene del 29/10/2021 per la somma di Euro 55.000,00;
- c. moto/autovetture:
 1. Peugeot Pure tech 68, tg. FJ824FY del 2017 intestata alla Sig.ra [REDACTED];
 2. BMW tg CC902XA del 2002 intestata al Sig. [REDACTED];
 3. Fiat 500 (312 AXA1a) tg. DG805TS del 2016 intestata alla Sig.ra [REDACTED].

A.1 Somme derivanti da stipendio [REDACTED]

- La signora [REDACTED] è titolare attualmente di un reddito da stipendio (contratto a tempo determinato rinnovato a gennaio 2022) riconducibile alla propria posizione personale di € 545,00 netti mensili circa.

B. Immobili

- La ricorrente mette a disposizione della procedura il ricavato della vendita derivante dalla procedura rge 403/2018 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Velletri con aggiudicazione del bene del 29/10/2021 per la somma di Euro 55.000,00;

C. beni mobili registrati.



- Peugeot Pure tech 68, tg. FJ824FY del 2017 intestata alla Sig.ra [REDACTED]
- Fiat 500 (312 AXA1a) tg. DG805TS del 2016 intestata alla Sig.ra [REDACTED]

A.2 Somme derivanti da stipendio ([REDACTED])

- Il signor [REDACTED] è titolare attualmente di un reddito da stipendio riconducibile alla propria posizione personale di € 1.150,00 netti mensili circa per 14 mensilità. Tuttavia, sullo stipendio grava attualmente una trattenuta con cessione del quinto pari ad Euro 145,00. Pertanto, lo stipendio del [REDACTED], al netto delle trattenute, consisterebbe in Euro 1.300,00 circa per 14 mensilità.

B. Immobili

- Il ricorrente mette a disposizione della procedura il ricavato della vendita derivante dalla procedura rge 403/2018 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Velletri con aggiudicazione del bene del 29/10/2021 per la somma di Euro 55.000,00;

C. beni mobili registrati.

- BMW tg CC902XA del 2002 intestata al Sig. [REDACTED].

Attestazione di fattibilità ed attendibilità del ricorso

Il Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.

CONCLUSIONI

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano di liquidazione proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

La proposta liquidatoria è allo stato, peraltro, la soluzione migliore e unica percorribile posto



l'ostracismo rappresentato dai creditori rispetto alle richieste di soluzioni stragiudiziali da parte dei debitori.

Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Liquidazione del Patrimonio sopra prospettata, disponendo la sospensione delle procedure esecutive pendenti, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

CHIEDE

- l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012 con ogni conseguenziale provvedimento,
- disponga, ai sensi dell'art. 15 co 8 Legge n. 3/2012 che le funzioni di Liquidatore, previste agli artt. 14 sexies e ss. Legge n. 3/2012, vengano svolte da Professionista avente i requisiti all'uopo previsti dalla legge;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, nè disposti i sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- di disporre adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Con osservanza.

Si allegano:

1) Relazione particolareggiata OCC e relativi allegati.




Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Roma, 10/03/2022





Avv. Emanuele Di Cataldo

Avv. Giuseppe Nicolò Tedesco

